

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 30 luglio 2012



ASSICURAZIONI PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	30/07/12	P. 1	Studi protetti contro gli errori		1
Sole 24 Ore	30/07/12	P. 1	Opportunità per ritrovare fiducia e trasparenza	Maria Carta De Cesari	2

ASSICURAZIONE PROFESSIONALI

Sole 24 Ore	30/07/12	P. 2	Ordini a doppia velocità sulle intese per le polizze	Giuseppe Latour Serena Riselli	4
-------------	----------	------	--	-----------------------------------	---

ASSICURAZIONI PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	30/07/12	P. 2	Scudo da protocolli e «buone pratiche»	Cristian Immovilli	6
Sole 24 Ore	30/07/12	P. 2	Le semplificazioni aumentano i doveri	Guglielmo Saporito	7
Sole 24 Ore	30/07/12	P. 3	Decisive le garanzie complementari	Francesco Falcone, Antonio Iorio	8
Sole 24 Ore	30/07/12	P. 3	«Escamotage» puniti dai giudici		9
Sole 24 Ore	30/07/12	P. 3	Professionisti, incognita risarcimenti	Giovanni Parente	10
Sole 24 Ore	30/07/12	P. 3	Un passo destinato a valorizzare la qualità	Guglielmo Saporito	14

RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Italia Oggi Sette	30/07/12	P. 2	La favola della Siliquini e l'uva		15
-------------------	----------	------	-----------------------------------	--	----

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera	30/07/12	P. 4	Professionisti alla partita delle Casse previdenziali. Nel mirino regole e conti	Melania Di Giacomo	16
---------------------	----------	------	--	--------------------	----

FOTOVOLTAICO

Italia Oggi Sette	30/07/12	P. 19	Per gli addetti ai lavori il sistema avrà vita breve		18
Italia Oggi Sette	30/07/12	P. 19	Fotovoltaico, è conto alla rovescia	Duilio Lui	19

EDILIZIA

Stampa	30/07/12	P. 27	Un piano Ue per rilanciare l'edilizia		20
--------	----------	-------	---------------------------------------	--	----

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Stampa	30/07/12	P. 27	Crollano i fondi statali per le imprese. Giù anche le risorse per la ricerca		21
--------	----------	-------	--	--	----

RICERCA

Italia Oggi Sette	30/07/12	P. 12	Ricerca, una torta da 8,1 miliardi. La fetta più grande andrà all'Ict	Roberto Lenzi	22
-------------------	----------	-------	---	---------------	----

MEDIAZIONE

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	30/07/12	P. 1	Professioni in campo per garantire la terzietà	Raffaello Lupi	23
----------------------------------	----------	------	--	----------------	----

PROFESSTONISTI Tra due settimane il debutto della polizza obbligatoria: categorie in campo per le convenzioni con le compagnie

Studi protetti contro gli errori

Il rischio di cause da parte dei clienti si estende a commercialisti e avvocati


L'assicurazione contro gli errori professionali diventa obbligatoria. Ancora due settimane a disposizione degli studi per stipulare una polizza. Il 13 agosto (salvo proroghe dell'ultima ora) è la data spartiacque prevista dalla riforma degli ordinamenti, che attende ancora il regolamento attuativo. Per le professioni sanitarie, comunque, l'obbligo scatterà solo tra un anno.

Molti ordini stanno predisponendo convenzioni con le compagnie in modo da assicurare adeguate coperture e premi non eccessivi agli iscritti. Intanto si estende il rischio di contenzioso tra professionisti e assistiti: il fenomeno non riguarda soltanto i medici ma, complice anche la crisi, sta interessando anche commercialisti e avvocati, anche se nella maggior parte dei casi si cerca una transazione per non arrivare in Tribunale.

Servizi > pagine 2 e 3

Il punto sulle categorie

 ARCHITETTI A settembre il Consiglio nazionale stipulerà le convenzioni 80 mila I 1554 professionisti	 AVVOCATI Il Consiglio sta studiando un modello di polizza ad hoc 2002 L'anno della prima convenzione	 COMMERCIALISTI Coperture a condizioni agevolate da marzo 2010 260 euro Il nuovo base dell'assicurazione	 INGEGNERI Sarà anno elaborata l'idea guida per la scelta della copertura 20 mila Ingegneri attivi nei lavori pubblici	 NOTAI La categoria ha dettato sei anni fa l'obbligo di assicurare la Rc 1997 Stipulata la prima convenzione di fatto
--	--	---	--	--



VERSO LA RIFORMA


Opportunità per ritrovare fiducia e trasparenza

di **Maria Carla De Cesari**

La riforma delle professioni, di cui si è parlato senza frutto per decenni, è vicina al traguardo. Questa settimana, infatti, il consiglio dei ministri dovrebbe approvare il regolamento che disciplina tirocinio, formazione continua, assicurazione obbligatoria, funzione disciplinare. Gli altri tasselli - i decreti su parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle e sulle società - sono anch'essi in fase di limatura finale. Dunque, se si guarda alla lista dei compiti a casa dettati dalle manovre dello scorso anno, il giudizio è complessivamente positivo: il legislatore, pur con un po' di affanno (e in verità con ritardo per le società tra professionisti, il cui regolamento era atteso per maggio), è riuscito a individuare una strada capace di condurre a un risultato. Risultato, appunto, mancato per anni, sia a causa della complessità giuridica, sia per le contrapposizioni di interessi in campo, anche tra le stesse professioni ordinarie. Insomma, *chapeau* a chi centra l'obiettivo dopo tanti tentativi non riusciti.

Lo schema di Dpr su tirocinio e disciplina, nonostante dedichi alcuni articoli a particolari professioni (notai e avvocati), ha modellato le regole senza cadere nella trappola delle particolarità che lo avrebbe esposto a veti incrociati. Occorre poi riconoscere che, a favore del governo, ha giocato la consapevolezza diffusa, anche tra gli Ordini, che molte regole della tradizione, la trincea delle tariffe per esempio, erano ormai anacronistiche.

Continua ▶ pagina 10



DALLA PRIMA

Fiducia e trasparenza

Tutto bene, allora? Se si va nelle pieghe dei provvedimenti occorre rilevare come ci siano ancora aspetti meritevoli di essere riformulati per evitare che la riforma si inaridisca sulla carta e non porti quei risultati che i professionisti e i loro clienti si aspettano.

Cominciamo dalle società. La disciplina va riacordata dal punto di vista fiscale e previdenziale: senza chiarezza si corre il rischio che il reddito conseguito con l'esercizio collettivo sfugga alla contribuzione verso la cas-

sa del professionista. Sarebbe una falla che il sistema previdenziale privato non potrebbe sopportare: occorre mettere in grado le casse di poter esercitare con responsabilità e con pienezza la loro funzione. Tra l'altro, la mancanza di chiarezza su questo punto rappresenterebbe un disincentivo indiretto all'utilizzo delle società.

Sui parametri in sostituzione delle tariffe anche il consiglio di stato ha rimarcato come il distinguo tra i due istituti possa essere labi-

le. Un rimedio passa dalla promozione del preventivo, strumento di trasparenza verso il cliente, che non solo fa il prezzo, ma descrive anche la prestazione. Si è scelto di non imporre per legge l'obbligo di preventivo ma la sua pratica diffusa può contribuire a segnare la differenza tra un professionista e un altro, nell'ambito di una corretta concorrenza.

Infine, tirocinio, polizza, formazione e disciplina. Sul primo punto non si può estendere, senza riflessione, il tirocinio a professioni che finora ne erano escluse, così come va chiarita la possibilità di anticipo durante gli studi universitari, con opportune convenzioni ordini-atenei, alle figure che si formano con la laurea triennale. Non si può dimenticare la disciplina europea che impone, per diventare revisore contabile, tre anni di pratica: si deve recepire l'eccezione rispetto alla regola dei 18 mesi. Sulla formazione continua serve più determinazione per evitare la caccia ai "crediti", a favore di un sistema che porti davvero all'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali. Quanto all'assicurazione obbligatoria, molte categorie sono in affanno, bisogna forse tenerne conto, visto che il Dpr arriverà comunque sul filo di lana del 13 agosto.

Maria Carla De Cesari

Ordini a doppia velocità sulle intese per le polizze

Area legale ed economica più avanti - Tecnici al lavoro

**Giuseppe Latour
Serena Riselli**

Professioni legali ed economiche ormai pronte, mentre a quelle tecniche resta ancora un po' di strada da fare. È un cammino a due velocità quello degli ordini verso la scadenza del 13 agosto per mettersi in regola con le polizze assicurative sul rischio professionale. Se, infatti, alcune categorie, come i commercialisti e i notai, hanno già messo a punto il sistema che parte dalle convenzioni, per altre ci sarà ancora da attendere: è il caso di ingegneri e architetti, i cui Consigli nazionali lavoreranno almeno fino a settembre sulle polizze. Anche se entrambi possono per ora contare sulla convenzione di Inarcassa.

Nell'area legale, il Consiglio nazionale forense sta studiando la situazione e si sta muovendo per rispondere nel migliore dei modi alle esigenze degli avvocati, si sono già mosse la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e l'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura). La prima ha rinnovato e aggiornato la convenzione con Generali, stipulata nel 2002, mentre l'Oua ha attivato un accordo con Cattolica assicurazioni.

In prima fila sono invece i notai, che vantano un'esperienza quindicennale. Il Notariato è stata, infatti, la prima categoria professionale a stipulare una polizza collettiva per tutti gli iscritti all'Ordine con un pool di assi-

curazioni (tra cui figurano i Lloyd's di Londra): era il 1997. Poi dal 2006 l'assicurazione è obbligatoria ed è stato previsto un bando di gara europeo.

Allo stesso modo si sono mossi in anticipo i commercialisti che già da marzo 2010 hanno attivato una convenzione che consente a ciascun iscritto all'ordine di connettersi al sito del Consiglio nazionale e richiedere un preventivo. «Il premio minimo che prevede questo tipo di polizza - spiega Massimo Mellacina, membro del Consiglio nazionale - parte da 260 euro, corrispondente a un fatturato di assistenza alle imprese di 42mila euro con un massimale di 250mila euro e una franchigia di 250 euro per ogni sinistro».

Sono pronti alla scadenza del 13 agosto anche i consulenti del lavoro. Nonostante circa la metà dei 28mila iscritti avesse già provveduto per proprio conto, nelle scorse settimane il Consiglio nazionale ha stipulato con la società assicurativa Marsh una convenzione per una polizza che fornisca ai professionisti una copertura a 360 gradi, comprese le attività di tipo tributario e la certificazione dei contratti. La polizza offre un sistema progressivo a scaglioni, sia per i massimali di copertura sia per il premio da corrispondere. «La polizza è uno strumento essenziale per la nostra categoria - spiega Sergio Giorgini, segretario del Consiglio nazionale - e

ora è obbligatoria per legge».

Un po' più indietro le professioni tecniche che scontano tutte un ritardo nel sottoscrivere le convenzioni. Per adesso gli ingegneri non procederanno alla sottoscrizione di un accordo-quadro: «Abbiamo scartato l'idea di farlo - spiega Massimiliano Pittau, direttore del Centro studi del Consiglio nazionale -, abbia-

mo preferito predisporre delle linee guida che serviranno ad accompagnare gli iscritti nella propria scelta. Saranno presentate dopo l'estate». Il loro obiettivo sarà tutelare soprattutto i professionisti giovani.

C'è già, però, qualche alternativa. Inarcassa, la cassa di previdenza di ingegneri e architetti, offre infatti dal 2000 una polizza e dal primo aprile 2012 ha sottoscritto una nuova convenzione con Willis Italia. In questo caso assicurarsi per un massimale di 2,7 milioni costa circa 1.600 euro all'anno. Il mercato dei progettisti, comunque, vede una forte presenza delle polizze Lloyd's.

Anche gli architetti si stanno guardando attorno. «Il Consiglio nazionale - spiega il tesoriere Pasquale Felicetti - sta inviando alle compagnie assicurative un documento che illustra quali sono le esigenze dei professionisti». L'idea è lavorare a un ventaglio di convenzioni da sottoporre agli ordini territoriali. Un processo che dovrebbe portare i suoi primi frutti a settembre.


Sempre a settembre metteranno i primi paletti i periti agrari. «Stiamo provando - spiega il presidente Lorenzo Benanti - a individuare una polizza tipo base che poi ci possa consentire declinazioni specifiche per i vari settori della nostra attività, dalle costruzioni all'assistenza amministrativa».




Responsabilità civile

● Il professionista risponde in sede civile dei danni causati involontariamente al proprio assistito per l'attività svolta nei suoi confronti. In pratica, può essere chiamato a risarcire nel caso il giudice ne accerti la responsabilità. Il rischio finora poteva essere regolarmente coperto da una polizza di responsabilità civile, mentre dal 13 di agosto (salvo non intervengano proroghe dell'ultim'ora) dovrà essere obbligatoriamente assicurato. Il diretto interessato dovrà rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza per la responsabilità professionale e il massimale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




La ricognizione



Il Consiglio nazionale sta inviando alle compagnie le indicazioni per illustrare le esigenze dei professionisti. In base alle risposte, a settembre partiranno le prime convenzioni in modo da mettere a

disposizione degli ordini territoriali un ventaglio di opzioni. Tra i liberi professionisti (circa 80mila) l'assicurazione è già diffusa mentre quelli che operano negli appalti pubblici devono averla per legge




Il Consiglio nazionale forense sta pensando a un modello per tutelare i propri iscritti con una polizza *ad hoc*. La Cassa forense ha provveduto a rinnovare e aggiornare la convenzione con

Generali (operativa già dal 2002) mentre l'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) ha stipulato un accordo con Cattolica per le polizze relative alla responsabilità civile professionale dei propri iscritti




Il Consiglio nazionale ha sottoscritto a marzo 2010 una convenzione che consente di avere condizioni agevolate per garantirsi contro possibili inconvenienti derivanti da

assistenza contabile, consulenza, controllo legale dei conti: si parte da 260 euro di premio che corrispondono a un massimale di 250mila euro e a una franchigia di 250 euro per ogni sinistro




Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale ha siglato con Marsh un accordo per fornire una copertura a 360 gradi che comprende l'attività tributaria e quella di certificazione dei contratti. La

convenzione offre un sistema progressivo a scaglioni, sia per il premio che per i massimali, e prevede la nomina di un comitato tecnico per la risoluzione delle eventuali problematiche



Il Consiglio nazionale sta lavorando alle linee guida per accompagnare gli iscritti nella scelta: serviranno soprattutto a tutelare i professionisti giovani e con un volume più basso di lavori. Su

80mila ingegneri che esercitano la libera professione sono soprattutto i 20mila attivi nei lavori pubblici a essere coperti. Una polizza base costa 230 euro per un massimale di 250mila euro di sinistro



Già da sei anni la categoria ha introdotto nel proprio ordinamento l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Mentre risale al 1997 la stipula con un gruppo di assicurazioni di una


convenzione-quadro per questo tipo di assicurazione. Si tratta di una polizza collettiva, stipulata dal Consiglio nazionale tramite un bando europeo e valida per tutti gli iscritti all'Ordine



I periti agrari stanno lavorando per individuare una compagnia con cui sottoscrivere una convenzione. Il problema principale è la diversificazione delle attività: dalla consulenza

amministrativa alla progettazione. L'idea è mettere a disposizione una polizza base alla quale agganciare previsioni specifiche a seconda dell'attività svolta dal professionista

Categoria per categoria



Scudo da protocolli e «buone pratiche»

Cristian Immovilli

Le professioni sanitarie sono da tempo bersaglio di azioni civili e penali che generano accertamento dei danni. È una tendenza non nuovissima che, tuttavia, negli ultimi anni ha subito una rilevante espansione, che determina anche non pochi problemi alle categorie interessate, vista la difficoltà crescente nel trovare copertura assicurativa contro questi rischi.

Le condanne penali derivano dall'accertamento di danno riferibile "in elevato grado" al sanitario, mentre le liti civili hanno un grado inferiore di approfondimento.

Per una corretta gestione del rischio il professionista

deve poter contare sulla compagnia assicuratrice fin dal primo momento dell'azione giudiziaria civile o penale, poiché i fatti vengono accertati in quelle sedi, vincolando successive quantificazioni e gradi di responsabilità.

I giudici penali ragionano con il cosiddetto "giudizio controfattuale", ponendosi la domanda: se l'intervento omissivo fosse stato adottato, sarebbe stato evitato l'evento? Per aversi una condanna penale, occorre quindi escludere l'interferenza di fattori alternativi raggiungendo una certezza processuale.


Il giudice civile invece condanna al risarcimento dei danni già se si raggiunge una minore certezza, basta cioè «un elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica». La differenza non è da poco, perché la condanna penale può derivare solo da una certezza, mentre per il risarcimento del danno basta la credibilità. Per ciò che interessa le coperture assicurative, è quindi sufficiente il grado inferiore di probabilità (l'alta probabilità e verosimiglianza: Cassazione 975/2009).

L'esistenza di protocolli e di buone pratiche, spesso redite sulla base delle esperienze e del confronto con compagnie assicuratrici, conduce a polze che coprono sia le

aziende che le omissioni, sia i singoli che le équipes. Anche i medici dipendenti hanno coperture assicurative in parte di quelle stipulate dalla struttura di appartenenza. Se vi è un errore all'interno di una struttura pubblica (che risponde anche in proprio, a norma dell'articolo 28 della Costituzione), vi è il rischio di una richiesta di risarcimento in rivalsa, cioè da parte della struttura sanitaria verso il medico. Di ciò si occupa la Corte dei Conti, con un sindacato che può aggiungere al danno civile della persona danneggiata (traslato sul medico), anche il danno di immagine provocato alla struttura ospedaliera. Si tratta di importi spesso consistenti, in quanto riflettono l'attività complessiva della struttura sanitaria, la quale che può risultare danneggiata anche da scelte inopportune (acquisti non necessari, tangenti) riconducibili a scelte di medici responsabili di struttura.

Sono quindi vari i fronti che possono generare ansie di responsabilità: sia le persone che le strutture di appartenenza possono essere perseguitate per cinque anni (responsabilità per danno) chi sbaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DANNI DEL PERSONALE

L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio (ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, o per fatto altrui (articolo 1228 del Codice civile) ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cassazione 1620/2012)



A FAVORE

LA GUARDIA MEDICA

Non è responsabile la guardia medica per i danni a una persona che non ha osservato le prescrizioni del sanitario: escludendo l'errore di diagnosi. L'evento di danno o la gravissima complicità poi rivelatasi letale per la paziente, non si poteva ascrivere alla condotta medica, bensì alle condizioni della malata (Cassazione 7529/2012)


CONTRO

L'ONERE DELLA PROVA

È onere del medico, per evitare una condanna risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cassazione 10315/2012)

APPARECCHIATURE DIFETTOSE

Il medico è responsabile dell'operato dei terzi della cui attività si avvale; in particolare il chirurgo che opera ha un dovere specifico di controllo del buon funzionamento delle apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'intervento (Cassazione 10616/2012)



Le semplificazioni aumentano i doveri

Guglielmo Saporito

Le semplificazioni e le accelerazioni dettate dal legislatore alle procedure negli ultimi anni, ribaltano sui professionisti del territorio oneri rilevanti che si aggiungono ai rischi di illecito penale. Al danno di una sanzione penale e di una sospensione dall'Albo, si aggiunge poi quello del risarcimento civilistico anche se l'errore sia rimediabile.

Il frazionamento delle competenze tra progettisti, calcolatori, direttori dei lavori e di cantiere consente di separare le responsabilità a seconda del momento in cui si genera l'errore e delle capacità di chi di tale errore avrebbe dovuto accorgersi a valle. Occorre poi valutare tutte le

situazioni specifiche del cantiere, quali l'ingerenza del committente e l'esistenza di specifici ordini, anche illogici, che possano far deviare l'opera da corretti binari.

Le norme in materia di sicurezza, sull'ambiente, sulla prevenzione si cumulano a quelle sulla regolarità edilizia, sul contenimento dei consumi energetici, sui limiti della competenza progettuale. Le ipotesi più insidiose di responsabilità sono quelle in cui il tecnico assume la decisione di iniziare lavori esponendo la proprietà a rischi di fermo tecnico, ritardi, demolizioni e rifacimenti. Un errore tecnico può causare la perdita di un mutuo o di benefici fiscali, ed è lo stesso legislatore a prevedere alcune

produrre per rimediare a errori dei tecnici. Ad esempio, nel testo unico dell'edilizia (Dp80/2001), si prevede che l'amministrazione suggerisca rinvii e correzioni durante il procedimento di esame delle pratiche edilizie; in caso di Scia, darsi 30 giorni dall'inizio lavori, vi può essere un intervento repressivo solo per danni all'ambiente, alla salute, alla difesa nazionale, al patrimonio artistico o quando è possibile suggerire modifiche (articolo 6 Dl 120/2001). Ancora, sulla stessa legge il Dpr 380/2001 consente ai professionisti di adottare provvedimenti di cautela e non ricorrere a provvedimenti punitivi, preferendo un intervento edilizio formale, con firme e grafici vistati, invece di una semplice sanzione comandata con ricevuta di deposito. Infine, proprio il recente decreto legge 83/2012 prevede l'ausilio, per i tecnici, dell'agenzia delle imprese (Dl 120/2008) che in sostanza verifica, come avviene da tempo nei Caf nelle denunce



Categoria per categoria

Decisive le garanzie complementari

**Francesco Falcone
Antonio Iorio**

«Diligenza» e «regole della professione» sono i due concetti-chiave puntualmente richiamati nelle pronunce giurisprudenziali che si occupano di tutti quei casi in cui il cliente chiede il risarcimento dei danni a commercialisti, revisori e consulenti tributari in genere.

Pertanto, mentre fino a qualche anno fa i giudici si erano quasi sempre espressi contro il professionista in presenza di palesi, evidenti e grossolani errori (quali, ad esempio, la decorrenza dei termini nella proposizione del ricorso, la presentazione della dichiarazione in ritardo e così via), di recente ci sono state pronunce che sembrano ipotizzare, per determinate violazioni, la responsabilità del consulente anche in presenza della consapevolezza dell'errore commesso, nonostante esso risulti a favore del cliente. Il caso in questione era quello di aver riportato, ad abbattimento del reddito dichiarato, costi non documentati o non inerenti in assenza di documentazione.

D'altra parte, in alcuni casi questo tipo di errore è concordato con il cliente stesso, o quanto meno avviene con il suo assenso, proprio perché può procurargli un risparmio di imposta. Su questo punto i giudici hanno avuto modo di chiarire che un simile accordo è contrario alla legge e alle regole professionali e pertanto non può far venir meno, per il

commercialista, l'osservanza di un comportamento corretto.

C'è poi un'altra questione che non va sottovalutata dal commercialista e - più in generale - dal professionista che svolge l'attività nell'area fiscale e contabile. Questa attività spesso ha una natura assai eterogenea: si passa, ad esempio, dalla semplice tenuta della contabilità alla consulenza del lavoro, dalla difesa dinanzi alle commissioni tributarie agli incarichi di revisione e sindaco in società, dalla convegnistica alle attività peritali e di consulenza per la magistratura.

In tutti questi casi, i professionisti che si dovranno confrontare con le varie proposte offerte dalle compagnie assicurative, è bene prestino particolare attenzione alle «garanzie complementari» che integrano, eventualmente, le «garanzie base» previste dal contratto. Di solito, infatti, queste ultime non prevedono alcuna copertura per le attività considerate differenti da quelle "tradizionali", di norma coincidenti con la tenuta della

contabilità, la redazione e l'invio delle dichiarazioni, il versamento delle imposte, eccetera.

È necessario, dunque, valutare delle estensioni di garanzia. Si pensi, per tutte, alle funzioni di sindaco o revisore in società o di curatore fallimentare. Se il professionista dovesse essere citato per gli eventuali danni causati a terzi o alla società in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge per il collegio sindacale, quasi certamente l'assicurazione professionale con le garanzie base non fornirebbe alcuna copertura.

Analoga situazione potrebbe verificarsi quando il professionista, nella qualità di curatore fallimentare o liquidatore giudiziario, fosse tenuto a risarcire un danno causato per errori commessi nell'adempimento dei doveri propri dell'organo esecutivo dell'ufficio fallimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRO

VIOLAZIONE DI NORME BASE

Scatta la responsabilità civile in caso di violazione di norme base per la redazione della dichiarazione dei redditi e la formazione della base imponibile (Cassazione, 8860/2011)

COSTI NON DOCUMENTATI

C'è responsabilità professionale verso il cliente per il consulente che indica in dichiarazione costi privi di documentazione o non inerenti all'anno corretto (Cassazione 9916/2010)

CURATORE FALLIMENTARE

Se il curatore fallimentare è responsabile del risarcimento di un danno causato nel corso della sua attività, l'assicuratore deve coprire il danno, salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto stesso (Cassazione 15030/2005)


A FAVORE

DANNO DA PROVARE

La semplice domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non dimostra l'esistenza di un rapporto di opera professionale. Il cliente che chiede i danni per negligenza del commercialista deve provare il danno e il nesso di causalità con il pregiudizio ricevuto (Cassazione 9917/2010)

LA DIFESA NEL PROCESSO

Se il commercialista svolge l'attività di difensore, la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione positiva del probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cassazione 9917/2010, conforme a 10966/2004)



«Escamotage» puniti dai giudici

Mancata citazione di un testimone; mancata costituzione in mora del proprietario di un veicolo responsabile di un sinistro; o, ancora, mancata trascrizione di un domanda giudiziale. Sono alcuni degli errori in cui può imbattersi un avvocato, e che possono indurre – a torto o a ragione – a chiedere il risarcimento del danno subito. La giurisprudenza della Cassazione è arrivata a definire in modo tutto sommato preciso le fattispecie consolidate o ricorrenti, stabilendo ad esempio che il decorso del termine per il compimento di un atto è "rimediabile" se l'atto può essere comunque compiuto nell'ambito del processo. Più complicato, invece, è tracciare i confini delle responsabilità quando ci si

muove su un nuovo territorio. È quello che accade, ad esempio, nel caso delle responsabilità per consulenze che esprimano un abuso di diritto (avvocati, commercialisti, notai).

Le professioni che non hanno specifiche linee guida ma sono aperte all'innovazione, presentano specifici rischi di risarcimento danni. In particolare, nella consulenza ha rilevante peso l'invenzione di nuovi modelli e l'applicazione di soluzioni innovative. Spesso, tuttavia le innovazioni non sono condivise e sorgono contestazioni che, dall'esecutore, risalgono fino al consulente, come ideatore e responsabile del meccanismo.

Le scorciatoie, le interpretazioni che approfittano di spazi vuoti, rappresentano un

terreno di aspro confronto tra cliente e consulente. Mentre il primo può invocare una scarsa conoscenza dei meccanismi, il consulente che adotti soluzioni innovative ne rimane responsabile e si assume il rischio della scelta. Di questo rischio deve informare il cliente, ottenendo la condivisione, nei limiti di un rischio lecito. Il professionista non è tuttavia obbligato a suggerire di aggirare le leggi: ad esempio, nel caso in cui esista un rimedio per beneficiare di una proroga nella scadenza di termini, non è responsabile il professionista che non faccia presente tale possibilità al proprio assistito (nel caso specifico, si trattava di un legale che, nell'imminenza della scadenza di un termine per dichiarare al fisco l'esistenza di beni caduti in successione, non aveva utilizzato il sistema dell'accettazione dell'eredità «con beneficio di inventario» per avere a disposizione più tempo (Cassazione 422/2011). Consigliare un trust o un fondo patrimoniale per segregare propri beni e sottrarli ai creditori,

può generare responsabilità del professionista se l'elusione del diritto è evidente e non è stata ipotizzata al cliente. Anche la costruzione di un sottotetto con altezza di pochi centimetri inferiore alla soglia di agibilità può generare responsabilità se il giudice tributario vede in questa leggera differenza un tentativo di eludere le disposizioni che rendono tassabili le superfici abitabili (Cassazione 10807/2012). Attuare *escamotage* può quindi risultare dannoso anche per il consigliere; se invece la scelta operata dal professionista è solamente illogica, il risarcimento per il cliente è più agevole: ne hanno beneficiato i clienti di un avvocato che, dovendo riscuotere delle somme, ha scelto la lite civile invece del decreto ingiuntivo, prolungando i tempi di giudizio (Cassazione 17506/2010), o il notaio che ha chiesto un elenco di documenti in parte inutili per rogitare (Tribunale Roma, 4 febbraio 2006).

Gu. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONTRO

IL TERMINE SCADUTO

Se è scaduto il termine per impugnare una sentenza, il professionista è responsabile anche se le parti hanno incaricato un altro legale di curare una transazione (Cassazione 10686/2011)

L'INFORMATIVA DEL CLIENTE

Il notaio ha l'obbligo di tenere informato il proprio cliente di elementi che caratterizzano il bene, come l'abitabilità, anche se il cliente è in grado di conoscerli (Cassazione 10296/2012)

L'ERRORE DEGLI AUSILIARI

Il rapporto tra notaio e cliente è un mandato, il professionista è tenuto a eseguire personalmente l'incarico e resta responsabile anche per l'operato di sostituti ausiliari di cui si avvale (Cassazione 20825/2009)



A FAVORE

IL TESTIMONE DIMENTICATO


Se il legale omette la citazione di un testimone decisivo, incorre in responsabilità solo se l'errore è rilevante negli sviluppi difensivi della causa, in termini di perdita di chance di vittoria (Cassazione 11304/2012)

LA SCADENZA RIMEDIABILE

L'avvocato risponde dei danni connessi alla scadenza di termini, ma solo se questa è definitiva: non c'è responsabilità se si può rimediare in corso di causa (Cassazione 6277/2012)

LA TRASCRIZIONE

Non è compito dell'avvocato l'esecuzione di un'attività materiale – nel caso specifico, la trascrizione di una domanda giudiziale – se non c'è un incarico specifico del cliente (Cassazione 1605/2012)



Professionisti, incognita risarcimenti

Il rischio di cause da parte dei clienti si estende a tutte le categorie, legali e contabili in testa

Giovanni Parente

Due settimane di tempo e poi tutti (o quasi) assicurati. I professionisti italiani sperimenteranno fra pochi giorni gli effetti della riforma avviata con la manovra di Ferragosto di un anno fa sull'onda delle richieste della Bce. In quel progetto c'era anche l'obbligo di assicurazione, che riguarderà oltre un milione di autonomi a partire dal prossimo 13 agosto. Chi non si adegnerà correrà il rischio di un illecito disciplinare. Sarà esclusa, per ora, l'area sanitaria, per cui il Parlamento sta approvando una proroga di un anno. Una piccola rivoluzione (e sicuramente un costo in più), che dovrà garantire una copertura da eventuali danni e soprattutto da un'accresciuta tendenza di clienti e assistiti a richiedere risarcimenti.

Il fenomeno, infatti, non riguarda soltanto più la sanità, dove professionisti del settore e strutture versano già complessivamente premi per 500 milioni di euro all'anno e i sinistri denunciati alle compagnie sono stati quasi 34 mila nel 2010 (ultimo aggiornamento disponibile). La frontiera delle richieste di indennizzo si sta spostando verso tutti i professionisti, con commercialisti (o comunque contabili) e avvocati in prima fila. A testimoniarlo sono i broker che lavorano da tempo in questo ambito. Sempre più di frequente gli assistiti chiedono un indennizzo per i danni economici subiti in sede di dichiarazione, che possono portare ad accertamenti del fisco, o per non aver aganciato agevolazioni tributarie. Ma «la crisi economica sta facendo esplodere an-

che le richieste di risarcimento verso gli avvocati» spiega Giovanni Moreschi, direttore tecnico dell'agenzia Uia di Milano. La sconfitta in giudizio per ragioni di negligenza o per un mancato deposito degli atti nei termini può essere una fonte di innesco della lite con il proprio legale. Un contenzioso nascosto perché non emerge dalle statistiche giudiziarie. «Si cerca di chiudere la maggior parte di queste controversie - fa notare Giuseppe Paparella, presidente di Aiba (associazione italiana dei broker assicurativi) - con una transazione: il danno è essenzialmente economico in questi casi, quindi, prevale la ricerca di un accordo». Per Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, è necessario delimitare il perimetro: «La responsabilità civile c'è sempre stata. Il professionista può essere chiamato a rispondere solo per imperizia, negligenza, dolo e colpa. Non certamente per garantire il risultato».



Massimale

● È la somma massima pattuita in polizza fino alla quale la compagnia presta la garanzia assicurativa. In pratica, se il danno causato è superiore all'importo stabilito, sarà il soggetto assicurato a dover

In questo scenario, ora, arriva l'obbligo di assicurazione. Il valore della raccolta premi nella Rc professionale è stimato in circa 1,5 miliardi di euro ma potrebbe arrivare anche a 3 miliardi a regime ed è visto con interesse oltre che dalle compagnie nazionali anche dai grandi gruppi esteri che già da tempo operano in questo ambito.


Molti ordini, casse e associazioni si sono mossi con convenzioni per gli iscritti, mentre altri - come, per esempio, i periti industriali (si veda Il Sole 24 Ore di venerdì scorso) - stanno lavorando e hanno già ammesso che non riusciranno a rispettare la scadenza del 13 agosto. Le incognite sono legate al decreto attuativo della riforma, che deve ancora vedere la luce dopo aver incassato i pareri (positivi ma con tante proposte di correzioni) di Consiglio di Stato e commissione Giustizia della Camera. E poi, un'offerta che deve tenere conto di tante differenze: da quelle anagrafiche, con i più gio-

corrispondere la differenza. A fronte della copertura, chi stipula una polizza corrisponde un premio alla compagnia. Le polizze sulla responsabilità civile possono contenere una clausola «claims made» con una valenza retroattiva, in base alla quale sono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale anche se la condotta lesiva o il danno si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura assicurativa.

vani in grandissimo affanno a trovare clientela, a quelle su competenze e attività svolte. «Il giovane professionista cerca una soluzione che lo garantisca e assolva l'obbligo di legge ma ha la necessità di contenere i costi - sottolinea Pier Mario Picco, broker di Assiprofessionisti - mentre chi è affermato e ha un portafoglio clienti già consolidato cerca polizze più su misura con massimali più alti». Il suggerimento di Giuseppe Paparella è, comunque, di puntare su un «massimale adeguato» in grado di coprire poi gli eventuali danni.


Intanto il tempo stringe. E Gaetano Stella evidenzia almeno tre problemi da risolvere: «Bisogna trovare un meccanismo per far stipulare le polizze alle compagnie con premi competitivi, venendo incontro ai soggetti più in difficoltà. La copertura va calibrata sul tipo di attività svolta, tenendo conto che il professionista può operare in diversi ambiti. L'obbligo deve essere esteso anche alle professioni non regolamentate». Questioni non di poco conto, che richiederebbero un supplemento di riflessione. La commissione Giustizia della Camera ha chiesto al Governo di spostare avanti l'obbligo. Maria Grazia Siliquini, deputato della commissione che ha partecipato alla stesura del parere sul decreto attuativo di riforma, propone una possibile road map: «Prevedere un regime transitorio, magari fino a novembre. Un intervallo per consentire a tutti i Consigli degli ordini di stipulare convenzioni nazionali con clausole migliori e costi più contenuti per i singoli iscritti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo scenario

I numeri dei soggetti interessati e del valore del mercato delle assicurazioni professionali



La platea

1,1 milioni

I professionisti iscritti a ordini per cui scatterà subito l'obbligo di assicurazione obbligatoria. A prevederlo è stata la manovra di Ferragosto dello scorso anno (Dl 138/2011)



Area sanitaria

900 mila

Per i professionisti dell'area sanitaria l'obbligo di assicurazione scatterà solo dal prossimo anno in base a quanto previsto da un decreto legge già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato



Mercato

1,5-3 miliardi di euro


La stima del possibile mercato delle assicurazioni professionali. La forchetta è dovuta al diverso importo dei premi, che può essere calibrato a seconda delle caratteristiche dei professionisti



I premi raccolti

500 milioni di euro

È il valore dei premi raccolti per le polizze di responsabilità civile in ambito medico: il 58% riguarda polizze stipulate da strutture ospedaliere o sanitarie mentre il 42% è stato sottoscritto da professionisti



La data spartiacque

13 agosto

Il giorno in cui dovrebbe scattare l'obbligo di assicurazione obbligatoria per gran parte dei professionisti. La commissione Giustizia della Camera ha però invitato il Governo a prendere in considerazione l'ipotesi di una proroga




Le richieste

2

Sia il Consiglio di Stato che la commissione Giustizia della Camera hanno chiesto di chiarire che gli ordini nazionali e gli enti previdenziali possono negoziare le condizioni generali delle polizze in convenzione con gli iscritti

Fonte: elaborazioni su dati Adepp, Ania e broker assicurativi

Categoria per categoria



Decisive le garanzie complementari

Francesco Falcone
Antonio Iorio

«**D**iligenza» e «regole della professione» sono i due concetti-chiave puntualmente richiamati nelle pronunce giurisprudenziali che si occupano di tutti quei casi in cui il cliente chiede il risarcimento dei danni a commercialisti, revisori e consulenti tributari in genere.

Peraltro, mentre fino a qualche anno fa i giudici si erano quasi sempre espressi contro il professionista in presenza di palesi, evidenti e grossolani errori (quali, ad esempio, la decorrenza dei termini nella proposizione del ricorso, la presentazione della dichiarazione in ritardo e così via), di recente ci sono state

pronunce che sembrano ipotizzare, per determinate violazioni, la responsabilità del consulente anche in presenza della consapevolezza dell'errore commesso, nonostante esso risulti a favore del cliente. Il caso in questione era quello di aver riportato, ad abbattimento del reddito dichiarato, costi non documentati o non inerenti in assenza di documentazione.

D'altra parte, in alcuni casi questo tipo di errore è concordato con il cliente stesso, o quanto meno avviene con il suo assenso, proprio perché può procurargli un risparmio di imposta. Su questo punto i giudici hanno avuto modo di chiarire che un simile accordo è contrario alla legge e alle regole professionali e pertanto non può far venir meno, per il

commercialista, l'osservanza di un comportamento corretto.

C'è poi un'altra questione che non va sottovalutata dal commercialista e - più in generale - dal professionista che svolge l'attività nell'area fiscale e contabile. Questa attività spesso ha una natura assai eterogenea: si passa, ad esempio, dalla semplice tenuta della contabilità alla consulenza del lavoro, dalla difesa dinanzi alle commissioni tributarie agli incarichi di revisione e sindaco in società, dalla convegnistica alle attività peritali e di consulenza per la magistratura.

In tutti questi casi, i professionisti che si dovranno confrontare con le varie proposte offerte dalle compagnie assicurative, è bene prestino particolare attenzione alle «garanzie complementari» che integrano, eventualmente, le «garanzie base» previste dal contratto. Di solito, infatti, queste ultime non prevedono alcuna copertura per le attività considerate differenti da quelle "tradizionali", di norma coincidenti con la tenuta della

contabilità, la redazione e l'invio delle dichiarazioni, il versamento delle imposte, eccetera.

È necessario, dunque, valutare delle estensioni di garanzia. Si pensi, per tutte, alle funzioni di sindaco o revisore in società o di curatore fallimentare. Se il professionista dovesse essere citato per gli eventuali danni causati a terzi o alla società in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge per il collegio sindacale, quasi certamente l'assicurazione professionale con le garanzie base non fornirebbe alcuna copertura.

Analoga situazione potrebbe verificarsi quando il professionista, nella qualità di curatore fallimentare o liquidatore giudiziario, fosse tenuto a risarcire un danno causato per errori commessi nell'adempimento dei doveri propri dell'organo esecutivo dell'ufficio fallimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRO

VIOLAZIONE DI NORME BASE

Scatta la responsabilità civile in caso di violazione di norme base per la redazione della dichiarazione dei redditi e la formazione della base imponibile (Cassazione, 8860/2011).

COSTI NON DOCUMENTATI

C'è responsabilità professionale verso il cliente per il consulente che indica in dichiarazione costi privi di documentazione o non inerenti all'anno corretto (Cassazione 9916/2010)

CURATORE FALLIMENTARE

Se il curatore fallimentare è responsabile del risarcimento di un danno causato nel corso della sua attività, l'assicuratore deve coprire il danno, salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto stesso (Cassazione 15030/2005)


A FAVORE

DANNO DA PROVARE

La semplice domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non dimostra l'esistenza di un rapporto di opera professionale. Il cliente che chiede i danni per negligenza del commercialista deve provare il danno e il nesso di causalità con il pregiudizio ricevuto (Cassazione 9917/2010)

LA DIFESA NEL PROCESSO

Se il commercialista svolge l'attività di difensore, la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione positiva del probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cassazione 9917/2010, conforme a 10966/2004)



AVVOCATI
E NOTAI

«Escamotage» puniti dai giudici

Mancata citazione di un testimone; mancata costituzione in mora del proprietario di un veicolo responsabile di un sinistro; o, ancora, mancata trascrizione di un domanda giudiziale. Sono alcuni degli errori in cui può imbattersi un avvocato, e che possono indurre - a torto o a ragione - a chiedere il risarcimento del danno subito. La giurisprudenza della Cassazione è arrivata a definire in modo tutto sommato preciso le fattispecie consolidate o ricorrenti, stabilendo ad esempio che il decorso del termine per il compimento di un atto è "rimediabile" se l'atto può essere comunque compiuto nell'ambito del processo. Più complicato, invece, è tracciare i confini delle responsabilità quando ci si

muove su un nuovo territorio. È quello che accade, ad esempio, nel caso delle responsabilità per consulenze che esprimano un abuso di diritto (avvocati, commercialisti, notai).

Le professioni che non hanno specifiche linee guida ma sono aperte all'innovazione, presentano specifici rischi di risarcimento danni. In particolare, nella consulenza ha rilevante peso l'invenzione di nuovi modelli e l'applicazione di soluzioni innovative. Spesso, tuttavia le innovazioni non sono condivise e sorgono contestazioni che, dall'esecutore, risalgono fino al consulente, come ideatore e responsabile del meccanismo.

Le scorciatoie, le interpretazioni che approfittano di spazi vuoti, rappresentano un

terreno di aspro confronto tra cliente e consulente. Mentre il primo può invocare una scarsa conoscenza dei meccanismi, il consulente che adotti soluzioni innovative ne rimane responsabile e si assume il rischio della scelta. Di questo rischio deve informare il cliente, ottenendo la condivisione, nei limiti di un rischio lecito. Il professionista non è tuttavia obbligato a suggerire di aggirare le leggi: ad esempio, nel caso in cui esista un rimedio per beneficiare di una proroga nella scadenza di termini, non è responsabile il professionista che non faccia presente tale possibilità al proprio assistito (nel caso specifico, si trattava di un legale che, nell'imminenza della scadenza di un termine per dichiarare al fisco l'esistenza di beni caduti in successione, non aveva utilizzato il sistema dell'accettazione dell'eredità «con beneficio di inventario» per avere a disposizione più tempo (Cassazione 422/2011). Consigliare un trust o un fondo patrimoniale per segregare propri beni e sottrarli ai creditori

può generare responsabilità del professionista se l'elusione del diritto è evidente e non è stata ipotizzata al cliente. Anche la costruzione di un sottotetto con altezza di pochi centimetri inferiore alla soglia di agibilità può generare responsabilità se il giudice tributario vede in questa leggera differenza un tentativo di eludere le disposizioni che rendono tassabili le superfici abitabili (Cassazione 10807/2012). Attuare escamotage può quindi risultare dannoso anche per il consigliere; se invece la scelta operata dal professionista è solamente illogica, il risarcimento per il cliente è più agevole: ne hanno beneficiato i clienti di un avvocato che, dovendo riscuotere delle somme, ha scelto la lite civile invece del decreto ingiuntivo, prolungando i tempi di giudizio (Cassazione 17506/2010), o il notaio che ha chiesto un elenco di documenti in parte inutili per rogitare (Tribunale Roma, 4 febbraio 2006).

Gu. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONTRO

IL TERMINE SCADUTO

Se è scaduto il termine per impugnare una sentenza, il professionista è responsabile anche se le parti hanno incaricato un altro legale di curare una transazione (Cassazione 10686/2011)

L'INFORMATIVA DEL CLIENTE

Il notaio ha l'obbligo di tenere informato il proprio cliente di elementi che caratterizzano, bene, come l'abitabilità, anche il cliente è in grado di conoscerli (Cassazione 10296/2012)

L'ERRORE DEGLI AUSILIARI

Il rapporto tra notaio e cliente mandato, il professionista è tenuto a eseguire personalmente l'incarico e resta responsabile anche per l'operato di sostituti ausiliari di cui si avvale (Cassazione 20825/2009)



A FAVORE

IL TESTIMONE DIMENTICATO

Se il legale omette la citazione di un testimone decisivo, incorre in responsabilità solo se l'errore è rilevante negli sviluppi difensivi della causa, in termini di perdita di chance di vittoria (Cassazione 11304/2012)

LA SCADENZA RIMEDIABILE

L'avvocato risponde dei danni connessi alla scadenza di termini, ma solo se questa è definitiva: non c'è responsabilità se si può rimediare in corso di causa (Cassazione 6277/2012)

LA TRASCRIZIONE

Non è compito dell'avvocato l'esecuzione di un'attività materiale - nel caso specifico, la trascrizione di una domanda giudiziale - se non c'è un incarico specifico del cliente (Cassazione 1605/2012)

L'ANALISI

Guglielmo Saporito

Un passo destinato a valorizzare la qualità

Il 13 agosto sarà un lunedì di svolta per le professioni, visto che da quel giorno (salvo proroghe) scatterà l'obbligo di copertura assicurativa. È un passaggio importante che, in qualche modo, riconosce il maggior peso dei compiti affidati ai professionisti. Sia dai clienti, sia dallo Stato, con l'aumento delle asseverazioni e dichiarazioni sostitutive, provvedimenti, attestazioni di piani economici.


Come spesso accade, una novità di questa portata può essere vissuta come un "fastidioso" obbligo o, al contrario, se ne possono cogliere le opportunità, gli aspetti positivi e innovativi. In effetti, le condizioni di assicurazione potrebbero, in prospettiva, rispecchiare molti elementi che insieme costruiscono la "qualità" delle prestazioni di un professionista. E, in questo senso, potrebbero rispondere alle sollecitazioni dell'Unione europea per superare le "assimetrie informative", cioè i dubbi che assillano i consumatori quando devono scegliere un professionista.

La copertura assicurativa, in altri termini, può diventare una delle circostanze che orienta il consumatore: la legge impone di comunicare al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale. Forse sarebbe utile per il cliente conoscere anche il premio pagato dal professionista in funzione dell'indice di sinistrosità, poiché a pochi interessa la speranza di essere indennizzati in caso di disastro, mentre a tutti interessa superare l'assimetria informativa e cioè conoscere la "classe di merito", per usare una terminologia automobilistica, del

professionista cui affidare i propri interessi.

Anche l'esistenza di convenzioni stipulate a livello centrale dai Consigli nazionali (prevista dalla legge) può forse generare un vantaggio connesso al numero delle polizze, ma difficilmente potrà selezionare i professionisti sulla base del rischio, cioè di un elemento che è apparentemente a carico dell'ingegnere o del medico, mentre in realtà riguarda direttamente i clienti. Lo stesso pilastro dell'attività professionale rappresentato dalla attuale preferenza per l'obbligazione "di mezzo" (fare tutto il possibile) rispetto a quella "di risultato" (ottenere il vantaggio sperato), continua a essere presente nei rapporti tra professionista e suo assicuratore, proprio mentre nei rapporti tra professionista e cliente emergono istituti innovativi quali il premio di risultato (*success fee*), la quota lite, la prestazione gratuita in caso di esito sfavorevole o di impossibile attuazione di un progetto. Calibrare il premio di una polizza assicurativa sull'elemento del solo fatturato contraddice questi nuovi istituti, poiché presuppone la sola e non più attuale remunerazione a tariffa. Infine, la copertura assicurativa potrebbe adeguarsi all'evoluzione degli incarichi professionali, modulandosi in funzione dell'innovatività delle scelte e quindi della maggiore o minore incertezza dei risultati: se ai professionisti si chiede di applicare nuove tecniche e soluzioni originali (un trust, una cura sperimentale), occorre coprire anche comportamenti legittimi ma "rischiosi" (abuso del diritto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La favola della Siliquini e l'uva

Un po' come la volpe e l'uva. O meglio, Maria Grazia Siliquini e la riforma delle professioni. La celebre favola di Esopo sembra la metafora perfetta per definire il contraddittorio rapporto tra l'onorevole «responsabile» e la legge che resta sempre sulla carta: ci lavora da 15 anni e diverse legislature senza cavare un ragno dal buco, e ora che il progetto del governo sta finalmente per andare in porto, lo massacra senza pietà, ergendosi a paladina degli ordini. Lei che, tra l'altro, dagli ordini veniva pesantemente criticata giusto fino a un anno fa, quando la sua proposta di legge di riordino del comparto, che giaceva alla commissione giustizia della camera tra audizioni e lungaggini varie, non piaceva a nessuno. Oggi, il vento è cambiato. L'unica speranza delle professioni per cambiare il dpr di riforma Severino è proprio lei, la Siliquini, relatrice al testo a Montecitorio e autrice di un parere che boccia in toto la legge scritta dal ministro della giustizia. Ebbene,

secondo la parlamentare, il dpr: «Invece di chiarire e spiegare va a creare una decisa confusione che cercherò di evidenziare nel parere definitivo». Non solo. Secondo la Siliquini, memore degli anni persi in audizioni, si tratta di «un testo insoddisfacente che non ha rispetto per le esigenze dei liberi professionisti e non ha tenuto conto del necessario confronto con la politica». Assenza di confronto politico a lei contestato dal consiglio di Stato quando, in qualità di sottosegretario all'Università ormai qualche anno fa, quando con lo stesso strumento del Dpr aveva provato a fare una mini riforma delle professioni troppo ambiziosa per non passare dalle Aule parlamentari. Forse già da allora sapeva che le ragioni della politica spesso non sono quelle dei governanti. Proprio come per l'uva, quando la volpe non riuscì ad arrivarci disse che era troppo acerba.

Moustique



» | **Le nuove pensioni** Campoprese: con il governo confronto trasparente

Professionisti alla partita delle Casse previdenziali Nel mirino regole e conti

ROMA — A ciascuno la sua pensione. I commercialisti ci vanno a 68 anni con 33 di contributi, o possono scegliere la pensione anticipata a 61 con 38 di anzianità, la loro Cassa professionale eroga assegni calcolati con un sistema misto, retributivo e contributivo. I biologi possono andarci a 57 anni, se hanno versato almeno 5 anni di contributi al 10%, ma in questo caso viene erogata dall'Enpab, la Cassa professionale, solo se è inferiore all'assegno sociale. Poi ci sono i medici, e qui le cose cambiano se si tratta di medici di base, pediatri, specialisti: sono cinque i «fondi» dell'Enpam; l'uscita dal lavoro è a 65 anni, oppure con 35 anni di anzianità contributiva; la pensione è calcolata con il metodo retributivo, ma i contributi da versare dipendono dal fondo previdenziale cui si è iscritti, e si va dal 12 al 24%.

È sulla base di questo quadro così differenziato che il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha messo nero su bianco nella riforma delle pensioni che gli enti previdenziali privati (che in totale hanno oltre 1,5 milioni di iscritti) devono adottare «misure volte ad assicurare l'equilibrio di lungo periodo», evitando che si creino situazioni che possano richiedere l'intervento pubblico. Ecco una comparazione tra i sistemi in vigore.

Prevale il retributivo

Delle 20 Casse previdenziali dei professionisti (l'Inpgi, la Cassa per i giornalisti, è contata due volte avendo due gestioni, per i dipendenti e la cosiddetta Inpgi 2, per collaboratori e *freelance*), 8 hanno ancora il metodo retributivo, 9 erogano le pensioni in base ai contributi versati, tre (quelle di notai, consulenti del lavoro e farmacisti) hanno metodi di calcolo propri molto diversi.

Hanno il retributivo le Casse con più iscritti. L'Epam, come si diceva, con oltre 340 mila medici, la Cassa Forense con 140 mila avvocati, quanti l'Inarcassa (ingegneri e architetti). Mentre la Cassa del notariato,

che si avvale di una misura fissa, calcola l'indennità di cessazione sulla media nazionale degli onorari percepiti dai notai nei 20 anni precedenti. I quasi 50 mila commercialisti iscritti alla Cassa che ha avuto il retributivo fino al 2003, nel calcolo per i vecchi tiene conto di entrambi i sistemi.

A riposo a 58 anni

A sette categorie professionali è ancora consentito andare in pensione di anzianità a 58 anni, cosa che per chi è iscritto all'Inps non è più possibile dal 2009, quando il sistema delle «quote» introdotto dal governo Prodi nel 2007, ha innalzato di un anno ogni due l'età minima. Alla luce di questo è indubbio che si sia creata una grande differenza di trattamento tra i professionisti e tutti gli altri dipendenti, ai quali la riforma Monti-Fornero ha rinviato l'uscita di vecchiaia a 66 anni da quest'anno, tagliato gli assegni per chi va in pensione prima dei 62 anni per scoraggiare quelle precoci, e imposto il contributivo pro-rata, che garantisce la pensione calcolata in base a quanto versato. Un sistema ritenuto per questo più stabile, e che il ministro sollecita di adottare. Tra l'altro i professionisti tendono a lavorare più a lungo, quindi otterrebbero una pensione più vantaggiosa.

Dall'altra parte, i presidenti delle Casse, che la scorsa settimana hanno incontrato Fornero, ritengono «difficile passare al contributivo già nel 2013».


Contributi troppo bassi

Ma la scelta tra contributivo e retributivo non è l'unica questione. Sono, infatti, da considerarsi troppo basse quelle aliquote al 10% per gli Enti previdenziali nati nel '96, oltre al citato ente per biologi, Enpab, l'Enpap (psicologi), Enpapi (infermieri), Enpaia (agrotecnici), Eppi (periti industriali), Epap (un ente pluricategoriale). E anche quelle della Cassa dei ragionieri, tra l'8 e il 15%, come della Cassa Forense, che prende il 13%. I giornalisti hanno aliquote simili a quelle versate all'Inps, i dipendenti hanno contributi al 32%, che arriveranno al 34 nel 2016; i co.co.co invece versano il 26%.

«Sostenibilità per 50 anni»

Entro il 30 settembre tutti gli istituti dovranno dimostrare di essere «sostenibili», cioè di poter pagare le pensioni senza problemi di bilancio, per 50 anni. Pena una sorta di commissariamento con il passaggio automatico al contributivo pro-rata e contributo di solidarietà dell'1% per due anni per i pensionati. Andrea Campoprese, che guida l'Adepp, l'associazione delle Casse private, e l'Inpgi, ritiene che ci si stia «incamminando in un percorso di confronto trasparente, convinti dei nostri impegni» e «nel rispetto dell'autonomia insita nelle leggi di privatizzazioni». Dopo un primo confronto politico, ci saranno una serie di incontri al ministero con ogni singola Cassa, in vista della scadenza per la presentazione dei «bilanci attuaria- li».

Melania Di Giacomo



	Aliquota contributiva
- Enpala (previdenza imp. agr.)	4%
- Fasc (fondo spedizionieri)	5%
- Enpab	10,25
- Enpab	10,25
- Enpala (gestione agrotecnici)	10,25
- Enpala (gestione periti agrari)	10,25
- Inpgi (gestione separata) (liberi professionisti)	10,25
- Epap	10,25
- Eppi	10,25

laboratori: Corriere della Sera

I criteri delle Casse private



	Età anagrafica
- Cassa forense	58 anni fino al 2013
	59 anni fino al 2015
	60 anni fino al 2017
	61 anni fino al 2019
	62 anni dal 2020 in poi
- Cassa geometri	58 anni
- Cassa notariato	58 anni
- Cassa ragionieri	58 anni
- Enpac	58 anni
- Enpam (f. do medicina generale)	58 anni
- Enpam (f. do specialisti ambulatoriali)	58 anni
- Enpam (f. do specialisti esterni)	58 anni
- Enpav	60 anni
- Inarcassa	58 anni
- Inpgi (gestione principale)	60 anni

FRANCESCO

I nodi

Contributi sotto il 10% e sistemi di calcolo al centro del tavolo avviato dal ministro Fornero con gli enti di previdenza privatizzati

Per gli addetti ai lavori il sistema avrà vita breve

Il taglio agli incentivi era atteso dagli operatori del mercato, considerata la difficile congiuntura italiana e le polemiche che si trascinavano da mesi sulle ricadute degli incentivi in bolletta. Il brusco calo dei prezzi relativi alle materie prime, del resto, non compromette del tutto gli investimenti nel settore. Tuttavia le critiche non mancano. Per il comitato Ifi (Industrie fotovoltaiche italiane), il decreto è arrivato troppo tardi dopo mesi di rumors che hanno mandato in confusione il mercato. «Le nostre imprese stanno soffrendo gravi e acuti problemi derivanti dalle reiterate turbative di mercato poste in essere dalle industrie cinesi e sono quindi arrivate a uno stato di sfinito economico e finanziario», si legge in una nota. In particolare, le critiche si rivolgono al sistema premiale per le produzioni made in Europe, previsto dal Quarto conto energia e confermato dal Quinto, ritenuto insoddisfacente (20 euro/MWh fino a fine 2013, 10 euro/MWh per il 2014, 5 euro/MWh per il 2015) a fronte di un 35-40% di differenziale al ribasso del prezzo dei moduli cinesi.

- Verso nuove regole. Per Giuseppe Sofia, amministratore delegato di Conergy, con sede a Vicenza e circa 250MW installati in Italia, «la pubblicazione del Quinto conto energia ha trovato reazioni ostili non tanto per il taglio degli incentivi che, data la diminuzione dei costi dei materiali, rendono l'investimento ancora remunerativo, ma per le ulteriori complicazioni burocratiche, per la definizione di tetti semestrali (cosa che andrà ad appesantire ulteriormente la gestione e i costi amministrativi) e soprattutto per l'esiguità del plafond che è stato assegnato. Un plafond che si teme possa estinguersi nel giro di pochissimi mesi creando ancora una volta problemi di continuità e linearità agli operatori». Un intervento che per Sofia non è oneroso per i contribuenti e potrà dare continuità al fotovoltaico è la regolamentazione dello scambio sul posto: «Questo vuol dire dare la possibilità a chi produce energia da fotovoltaico di consumarla in differita, di avere un credito di energia da utilizzarsi quando non vi è il sole. Questa misura, peraltro già disciplinata fino al 2007 e poi interrotta, consentirebbe di non dovere ricorrere a complesse, costose e poco coerenti soluzioni di accumulo (batterie) a livello distribuito. Una corretta disciplina dello scambio sul posto porterebbe il fotovoltaico a essere una scelta conveniente per qualsiasi utente elettrico e non richiederebbe incentivi che andrebbero a gravare su chi non ha

l'impianto».

- Fondamentale la grid parity per non bloccare il mercato. Secondo Joel Zunato partner di eLeMeNS, società di consulenza sui temi energetici, «il provvedimento normativo risulta migliore rispetto alle prime bozze circolate ad aprile, ma durerà sicuramente meno dei cinque semestri previsti: molto probabilmente non supererà l'anno». In questo contesto per l'esperto «è importante monitorare l'evoluzione dei prezzi per evitare che si venga a creare un buco temporale tra la fine degli incentivi e la cosiddetta grid parity (il punto in cui produrre energia elettrica da pannelli fotovoltaici costerà quanto farlo da fonti tradizionali, ndr) perché in quel caso si rischierebbe di paralizzare il mercato, mandando in fumo tutti gli sforzi sostenuti in questi anni dallo stato per far decollare il settore».

- Il punto di vista internazionale. Il mercato italiano del fotovoltaico negli ultimi anni ha attirato investimenti ingenti a livello internazionale. Spesso si è trattato di operatori non strettamente specializzati nel settore, per lo più fondi di investimento interessati ai generosi rendimenti forniti dalla normativa italiana. Anche per loro ora lo scenario cambia, come spiega Paul van der Linden, managing director di

Solarplaza, piattaforma indipendente globale per l'industria del fotovoltaico, che l'11 ottobre prossimo organizzerà un convegno a Milano dal titolo «Il futuro Solare». «Il Quinto conto energia probabilmente non raggiungerà tutti gli obiettivi sperati perché la somma stanziata è limitata», commenta. Per l'esperto in realtà il problema non è legato tanto alla quantità degli incentivi, ma all'imprevedibilità della loro durata: «Per effettuare un investimento è necessario poter fare stime affidabili, cosa non consentita dal modo in cui è strutturata questa norma», osserva. «Sarebbe stato meglio adottare una transizione graduale verso l'epoca senza incentivi per evitare un blocco del mercato, con conseguenze disastrose per le aziende e l'occupazione».

Dello stesso avviso è Ciro Ahumada, senior vice president Europe di Q.Cells, per il quale «Il Quinto conto energia non potrà essere efficace nel lungo periodo sia perché molto complicato e sia per le condizioni previste. Inoltre, è richiesto al mercato di effettuare dei cambiamenti repentini, in previsione del taglio degli incentivi nel breve termine. Purtroppo la somma stanziata è bassa: sarebbe importante avere ancora incentivi che possano accompagnare verso un mercato senza incentivi».

Fotovoltaico, è conto alla rovescia

Periodo	Prezzo (€/MWh)	Variazione (%)
2007	20	-
2008	18	-10
2009	15	-17
2010	12	-20
2011	10	-17
2012	8	-20

Con il Quinto conto energia l'intervento pubblico a sostegno del settore sarà fortemente limitato

Fotovoltaico, è conto alla rovescia

Nuovi incentivi dal 27 agosto. Ma non ce n'è per tutti

Pagina a cura
di DUILIO LUI

Il fotovoltaico entra in una nuova era. Finita la lunga fase degli incentivi generosi, che hanno reso per anni l'Italia meta prediletta degli investitori internazionali, gli incentivi si apprestano a vivere l'ultima fase. Con il Quinto conto energia l'intervento pubblico a sostegno del settore viene fortemente limitato, in attesa di entrare nell'epoca post-incentivi, quando cioè gli operatori dovranno mostrare di saper stare sul mercato con le proprie gambe.

Parte il conto alla rovescia.

Il nuovo decreto (dm 5 luglio 2012) a sostegno del fotovoltaico prevede un taglio medio degli incentivi al 30% rispetto al Quarto conto energia, con picchi del 50%. La norma stabilisce il passaggio dal vecchio al nuovo schema incentivante 45 giorni dopo il raggiungimento di un costo cumulato annuo di 6 miliardi di euro: traguardo raggiunto il 12 luglio scorso, per cui le nuove tariffe, ha stabilito l'Authority per l'energia, si applicheranno a decorrere dal 27 agosto 2012.

Per l'accesso all'incentivo è previsto un doppio canale, diretto e previa iscrizione al registro. L'accesso diretto riguarderà cinque categorie:

- a) impianti di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'amianto;
- b) impianti di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi ri-

facimenti e potenziamenti, che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;

c) impianti integrati con caratteristiche innovative, o impianti realizzati da amministrazioni pubbliche, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni;

d) impianti a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni;

e) impianti di potenza compresa tra 12 kW e 20 kW, ivi inclusi rifacimenti e potenziamenti, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.



Gli impianti che non ricadono fra quelli indicati precedentemente, qualora rispettino i requisiti stabiliti dal decreto, accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri. Per l'accesso a tali registri la priorità verrà data alle seguenti categorie: opere di bonifica dell'amianto; efficienza energetica; realizzazione con componenti principali realizzati all'interno di un paese che membro dell'Ue; realizzazione su terreni bonificati; impianti di potenza non superiore a 200 kW al servizio di attività produttive

Fine vicina. Il budget di spesa per i nuovi sussidi è fissato a 6,7 miliardi l'anno, una somma superiore di 200 milioni a quanto previsto dalla prima bozza del decreto, ma comunque insufficiente a centrare il traguardo. Se, infatti, l'obiettivo governativo è di tenere in vita lo schema incentivante per cinque semestri, diversi analisti ritengono che il tetto sarà raggiunto nel giro di poche settimane (oggi saremmo già oltre quota 6,1 miliardi di euro). «Colpa» della corsa alle nuove installazioni scatenata dagli operatori per ottenere gli incentivi ben più generosi fissati

dal Quarto conto energia.

Le altre fonti verdi. Il decreto ministeriale stabilisce anche gli incentivi per le fonti rinnovabili non fotovoltaiche: idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas. Potranno godere delle nuove tariffe (in aumento per quelle più innovative) a partire dal 1° gennaio del 2013, con un regime transitorio della durata di quattro mesi. Ma resta la possibilità di aggiornare lo schema di incentivi in corsa, con successivi provvedimenti. Il budget massimo di spesa in questo caso ammonta a 5,8 miliardi.


—© Riproduzione riservata—



L'INIZIATIVA DI TAJANI

Un piano Ue per rilanciare l'edilizia

■ Stimolare condizioni favorevoli per gli investimenti e l'innovazione, soprattutto nel settore dell'efficienza energetica: questo il principale obiettivo del piano d'azione predisposto dalla Commissione Ue per rilanciare l'attività dell'edilizia in Europa. La strategia comunitaria su questo fronte è stata messa a punto dal vicepresidente dell'esecutivo Ue responsabile per l'industria, Antonio Tajani, che la presenterà ufficialmente domani, al fine di rilanciare il ruolo del settore delle costruzioni - che genera circa il 10% del Pil europeo - come motore della creazione di posti di lavoro e della crescita economica sostenibile. Bruxelles punta fra l'altro a favorire gli investimenti nelle ristrutturazioni e nelle manutenzioni di edifici e infrastrutture.



IL RAPPORTO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI STANZIAMENTI PUBBLICI

Crollano i fondi statali per le imprese Giù anche le risorse per la ricerca

Alle aziende
quasi un miliardo
in meno
rispetto al 2009

TORINO

La crisi morde anche i fondi pubblici per le imprese e la ricerca. Crollano soprattutto gli stanziamenti da parte dello Stato per la competitività e lo sviluppo delle imprese: sono passati da 4,5 miliardi del 2009 a 3,7 miliardi previsti per quest'anno (-21,6%). Scendono in picchiata anche le risorse per la ricerca e l'innovazione, che nello stesso periodo vanno da 3,6 miliardi a 2,9 miliardi (-18,1%).

È il quadro poco confortante che emerge dalle tabelle della Corte di conti relative agli stanziamenti iniziali di competenza da parte dello Stato. Un'altra nota dolente che emerge dalle tabelle, pre-



Meno soldi alle imprese

sentate nel corso di un'audizione alla Camera sul rendiconto generale dello Stato, è la riduzione delle risorse destinate all'istruzione scolastica, che passa da 44 miliardi del 2009 a 41 miliardi di quest'anno (-6,9%). Si riduce anche lo stanziamento iniziale per istruzione e universitaria, che passa da 8,5 miliardi del 2009 a 8,2 miliardi di quest'anno (-4,2%). I giovani vengono penalizzati persino sul fronte dello sport, con i fondi che

vanno da 828 milioni a 622 milioni (-24,9%). E si riducono le già magre risorse per l'energia, da 48 milioni del 2009 a 8 milioni.

Mentre gli stanziamenti per le infrastrutture pubbliche e logistica crescono del 6,8%, passando da 3,6 miliardi del 2009 a 3,9 miliardi di quest'anno. Tra le voci più penalizzate c'è l'agricoltura, passata da 1 miliardo a 663 milioni (-34%). Male per il turismo, con i fondi che scendono da 76 milioni a 29 milioni (-61,8%). E si riduce di quasi due terzi l'attenzione verso lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente, con 1,4 miliardi di risorse fissati nel 2009, che sono arrivati a 569 milioni nel 2012 (-60,6%). Si dimezzano le risorse effettivamente erogate nel 2009 per lo sviluppo territoriale, rispetto agli stanziamenti iniziali: si passa da 6,1 miliardi a 2,9 miliardi di euro. Con il forte taglio iniziale è normale che la percentuale relativa ai fondi effettivamente erogati risulti in controtendenza, rispetto a quella degli stanziamenti iniziali. [R.E.]



I dettagli del bando di finanziamenti europei del VII programma quadro per l'innovazione

Ricerca, una torta da 8,1 miliardi

La fetta più grande andrà all'Ict

Pagine a cura
DI ROBERTO LENZI

La Ue scende in campo a favore dell'innovazione con 8,1 miliardi di euro: progetti di ricerca e idee innovative potranno contare sui contributi Ue del VII programma quadro, 1 miliardo in più rispetto al budget stanziato nel 2012. Di questi, 1,2 miliardi di euro saranno assegnati alle piccole e medie imprese. Il 9 luglio scorso la commissione europea ha annunciato l'ultimo è il più ghiotto gruppo di inviti a presentare proposte del VII PQ. La maggior parte dei bandi sono operativi già dal 10 luglio, la restante parte sarà attivata

fra il 2012 e il 2013. Più della metà della torta, 4,8 miliardi di euro, sono stati assegnati al finanziamento di progetti di ricerca transnazionale in cooperazione tra università, industrie, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, i quali dovranno affrontare una delle dieci tematiche individuate dal programma «Cooperazione»

(salute, biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura, Ict, nanoscienze, nanotecnologie, materiale e produzione, energia, ambiente e cambiamento climatico, trasporti e aeronautica, scienze socioeconomiche e umanistiche, spazio e sicurezza). La tematica a cui sono stati assegnati più fondi è quella dell'Ict con 1,484 miliardi di

euro, ma è anche quella che riceve il maggior numero di domande.

Fino a oggi il VII PQ ha finanziato 19 mila progetti, ha visto 79 mila partecipazioni di cui 13.691 pmi. Al 16 febbraio 2012 risultano contratti di contributo firmati per 25,3 miliardi di euro.

— © Riproduzione riservata —

I bandi aperti e in prossima apertura del VII° programma quadro

PROGRAMMA «COOPERAZIONE» - Attività finanziate: tutti i tipi di attività di ricerca svolti da organismi di ricerca in cooperazione transnazionale (università, industrie, centri di ricerca, istituzioni pubbliche) nelle 10 tematiche qui sotto elencate

TEMATICA	STATO	SCADENZA	BUDGET *
Salute	APERTO	Inno 1: 2/10/2012 Inno 2: 25/09/2012 (1° step)	819
Biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura	APERTO	05/02/13	379
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	ALCUNI BANDI GIÀ APERTI. ALCUNI BANDI LO SARANNO TRA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012. ALTRI A MAGGIO E DICEMBRE 2013.	La prima scadenze a dicembre 2012 poi tra gennaio e aprile 2013, l'ultima a dicembre 2013	1,484
Nanoscienze, nanotecnologie, materiale e produzione	APERTO	Progetti collaborativi: 23/10/2012 (1° step), 19/03/2013 (2° step). Ppp e csa: 04/12/2012	602
Energia	APERTO	Bando 1: 28/11/2012 Bando 2: 24/01/2013 Smart cities: 04/12/2013 Irp-programmi di ricerca integrata: 08/01/2013	371
Ambiente e cambiamento climatico	APERTO	16/10/2012 (1° Step), 28/02/2013 (2° step) Water inno&demo: 04/04/2013	330
Trasporti e aeronautica	APERTO	14/11/12	299
Scienze socioeconomiche e umanistiche	APERTO	31/01/13	104
Spazio	APERTO	21/11/12	126
Sicurezza	APERTO	22/11/12	299
TOTALE COOPERAZIONE			4,814

Programma «IDEE» - Attività finanziate: progetti di ricerca, avviati su iniziativa di singoli ricercatori, condotti da gruppi individuali in competizione tra loro in ambito europeo in ogni settore della ricerca e valutati da valutatori esperti sulla base del solo criterio dell'eccellenza scientifica e delle capacità dei proponenti

TEMATICA	STATO	SCADENZA	BUDGET *
Consiglio Europeo della Ricerca	Starting e Advanced: APERTI Synergy: APERTURA 10/10/2012 Consolidator: APERTURA 07/11/2012	Starting: 17/10/2012 Advanced: 22/11/2012 Synergy: 10/01/2013 Consolidator: 21/02/2013	1,743


Programma «PERSONE» - Attività finanziate: formazione iniziale, formazione continua, mobilità intersettoriale e transnazionale e sviluppo professionale di ricercatori.

TEMATICA	STATO	SCADENZA	BUDGET *
Formazione iniziale ITN: Initial Training Networks	APERTO	22/11/12	964
Formazione continua: COFUND	APERTO	05/12/12	
CIG	PROSSIMA APERTURA 18/10/2012	07/03/2013 (1° CUT OFF) - 18/09/2013 (2° CUT-OFF)	
IEF	PROSSIMA APERTURA 14/03/13	14/08/13	
INDUSTRIA-ACCADEMIA	PROSSIMA APERTURA 02/10/2012	16/01/13	
World Fellowships - Dimensione internazionale			
IRSES	APERTO	17/01/13	
IIF	PROSSIMA APERTURA 14/03/2013	14/08/13	
IOF	PROSSIMA APERTURA 14/03/2013	14/08/13	
AZIONI SPECIFICHE: RESEARCHERS' NIGHT	PROSSIMA APERTURA 02/10/2012	08/01/13	

Programma «CAPACITÀ» - Attività finanziate: ricerca e innovazione da parte di infrastrutture di ricerca (strutture a disposizione della comunità dei ricercatori), attività di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese

TEMATICA	STATO	SCADENZA	BUDGET *
Infrastrutture di ricerca	APERTO	FINE NOV. 2012	574
Ricerca per le PMI	APERTO	15/11/12	
Sostegno coerente nelle politiche di ricerca	APERTO	07/11/12	
La scienza nella società	APERTO	16/01/13	
Cooperazione internazionale	APERTO	18/12/12	
TOTALE RISORSE 2013			8,095

* (milioni di euro)



LA PROPOSTA

Professioni in campo per garantire la terzietà

di **Raffaello Lupi**

La mediazione è un aspetto della lunga crisi della determinazione tributaria della ricchezza in cui non funziona l'esternalizzazione sulle organizzazioni aziendali, vale a dire i veri esattori del fisco (come spesso è stato riportato su queste colonne). La secolare tradizione valutativa degli uffici tributari sembra inceppata mentre la lotta all'evasione si trasfigura in uno dei tanti malfunzionamenti dei nostri pubblici uffici, nel nostro caso sulla determinazione della ricchezza non intercettata dalle aziende. A questo contribuisce un ambiente culturale che paradossalmente cerca di "ragionierizzare" queste valutazioni, in termini di prevedibilità millimetrica e precisione numerica, mentre il peso dei vari parametri presuntivi - da quelli economici alle spese personali - opera solo per ordine di grandezza ed è sempre in qualche misura opinabile. Questo diventa un limite per i funzionari del fisco, preoccupati di critiche e sospetti, che quindi si tengono sui "massimi" a detrimento della sistematicità dell'azione accertatrice sulla ricchezza non registrata.

La mediazione tributaria può diventare uno strumento di condivisione amministrativa di queste responsabilità con un altro ufficio, per rompere l'attuale imbarazzante solitudine di chi ha emanato l'accertamento e deve riesaminarlo in adesione. Prima della mediazione questi funzionari non riuscivano a coinvolgere sistematicamente colleghi e superiori in una molteplicità di piccole pratiche valutative, dove si af-

fermavano di fatto gli abbattimenti percentualmente predefiniti. Da questo punto di vista è un passo in avanti. Resta, però, anche un problema di terzietà che andrebbe migliorata con il coinvolgimento di professionisti esterni, in una sorta di commissioni "paritetiche" che potrebbero avere più coraggio nella determinazione personalizzata della ricchezza, anche attraverso un reale contraddittorio, snello e individualizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

